

COMUNE DI USSASSAI
PROVINCIA OGGLIASTRA

PARERE DEL REVISORE
ALLA
VARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE
2019
APPLICAZIONE AVANZO 2018

Spett.le

Comune di Ussassai

Provincia Ogliastra

Oggetto: parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e conseguente variazione alle dotazioni di cassa.

La dottoressa Mariangela Pistis, nella sua qualità di revisore unico del conto del Comune di Ussassai, presa in esame la proposta di delibera alla variazione del bilancio di previsione 2019/2021 e la relativa documentazione allegata

Premesso:

- che il bilancio di previsione 2019/2021, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.6 del 21.01.2019, è esecutivo a termini di legge;
- che con deliberazione del C.C. n.5 del 21.01.2019 si è proceduto ad approvare il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP);
- che con deliberazione della G.M. n.3 del 21.01.2019 è stato approvato il prospetto relativo alla determinazione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2018;
- che con deliberazione della G.M. n.6 del 28.01.2019 è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2019 -2021, nonché assegnate le risorse e gli interventi ai responsabili d'area;

Considerato che il prospetto del risultato di amministrazione presunto costituisce un allegato obbligatorio del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera a), del D.Lgs.118/2011;

Visti:

- l'art.187, comma 3, del D.Lgs.267/2000 secondo cui *“Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a se' stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.”;*

- l'art. 187, comma 3-quinquies, del D.Lgs.264/2000 secondo cui *“Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.”;*

Richiamato inoltre, il principio contabile della competenza finanziaria potenziata (punto 9.2) secondo il quale *“L'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione è consentito anche nel corso dell'esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, la Giunta dopo avere acquisito il parere dell'Organo di Revisione, delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato terminato, sulla base di dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente”;*

Considerato che tra i fondi vincolati costituenti l'avanzo presunto 2018 sono ricompresi i fondi trasferiti dalla Regione Sardegna per *“Spese per sgombero neve e acquisto - spargimento sale emergenza neve-ghiaccio 2018”* per un importo pari a € 9.109,76;

Vista la richiesta del Responsabile de Servizio Tecnico di applicazione al Bilancio di Previsione 2019-2021, della quota di avanzo appositamente vincolato, per l'importo di € 9.109,76;

Ritenuto di dover provvedere ad effettuare la variazione al Bilancio di Previsione 2019-2020 esercizio 2019 per applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione vincolato;

Visti gli art. 42 e 175 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 in merito alle variazioni da apportare al bilancio di previsione;

Visti gli elaborati contabili predisposti dall'ufficio finanziario;

Visto l'allegato quadro dimostrativo del permanere degli equilibri di bilancio, unito per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario;

Preso atto che le modifiche apportate al Bilancio di previsione per l'anno 2019 sono coerenti con i programmi di questa amministrazione comunale;

Si ritiene necessario ed urgente iscrivere dette somme nel corrente Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019;

Qui di seguito elenchiamo le variazioni più significative che hanno interessato i seguenti capitoli:

ENTRATE

- maggiori entrate rispetto agli stanziamenti di Bilancio

Utilizzo avanzo di amministrazione

- di cui Vincolato	€	9.109,76
Totale variazioni in aumento nelle entrate	€	9.109,76

SPESE

- maggiori spese rispetto agli stanziamenti di Bilancio

Soccorso civile

-Interventi a seguito di calamità naturali

-Spese in Conto capitale

- Spese per sgombero neve e acquisto – spargimento sale emergenza neve-ghiaccio 2018	€	9.109,76 CP
	€	9.109,76 CS
Totale variazioni in aumento nelle spese	€	9.109,76 CP
	€	9.109,76 CS

Constatato che:

- in conseguenza delle variazioni di cui sopra i PEG di tutti i Servizi registrano le variazioni contabili indicate nel prospetto;
- la variazione consente di mantenere il bilancio di previsione coerente con gli obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art.1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016);
- nel bilancio di previsione, per effetto delle variazioni di cassa, il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non risulta negativo;

Verificato che

Le maggiori e nuove entrate sommate alle minori spese egualano le minori entrate sommate alle maggiori e nuove spese:

COMPETENZA

MAGGIORI ENTRATE	€ 9.109,76
MINORI SPESE	€ 0,00
TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO DELLE ENTRATE E DIMINUZIONE DELLE SPESE	€ 9.106,76
MINORI ENTRATE	€ 0,00
MAGGIORI SPESE	€ 9.106,76
TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DELLE ENTRATE E AUMENTO DELLE SPESE	€ 9.106,76

Ai sensi dell'art.239 del D.Lgs del 18.08.2000, n.267, esprime parere favorevole alla variazione al bilancio di previsione 2019 applicazione quota avanzo 2018.

Tortolì, 04.02.2019

Il Revisore

Dott.ssa Mariangela Pistis